SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 839-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 maggio 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 839

« Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale »

d'iniziativa dei deputati LUSSIGNOLI, ORSINI Bruno, URSO Giacinto, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA Maria Pia, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI Maria Eletta, MENZIANI, PATRIA, RUBINO e VENTRE (374); FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO Paola, GORIA, BORGOGLIO, ALBERINI, FERRARI Marte, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD e GIANNI (965); DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI, SILVESTRI, CIANNAMEA e VERNOLA (1124); MANFREDI Giuseppe (1253)

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1980

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 marzo 1980

approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 6 maggio 1980 in un testo risultante dall'unificazione della parte non stralciata e del disegno di legge n. 287, d'iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero

---

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 21° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purchè sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, con l'assistenza di due testimoni. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale:

1) i ministri e i sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, ed i capi di Gabinetto dei ministri;

4) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i

prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

5) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

6) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

7) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente, sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonchè i funzionari che dirigono i rispettivi uffici;

8) i dipendenti della regione, della provincia o del comune per i rispettivi consigli;

9) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonchè i vice pretori onorari.

Le cause di ineleggibilità, previste al precedente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

La cessazione dalle funzioni deve risultare da formale provvedimento nei casi di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente articolo. Deve essere preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 7. Le dimissioni devono essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario all'organo competente ad accettarle ed hanno effetto dalla data della eseguita notifica.

Art. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, colui che:

1) è amministratore di ente, istituto o azienda strumentalmente dipendente o soggetto a vigilanza, rispettivamente, da parte

della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione di carattere in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) è dirigente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di ente, istituto o azienda di cui al precedente n. 1);

3) ha parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero ha parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato, o della regione quando si tratti di consigliere provinciale o comunale;

4) ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, con la provincia o con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, è competente a decidere, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione;

5) per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune, ovvero di istituto o ażienda da essi dipendenti, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provin-

cia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto inutilmente notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) non ha reso il conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia o il comune;

8) nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 3) del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4 e 7 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

La carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato addetto alla suprema Corte di cassazione, al Tribunale supremo delle acque, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia o di consigliere comunale di altro comune.

Art. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità le nomine e le designazioni in organismi nei quali sono previsti rappresentanti della regione, della provincia e del comune nonchè gli incarichi e le fun-

zioni conferiti ai consiglieri della regione, della provincia o del comune in connessione con il mandato elettivo e per designazione dei rispettivi organi elettivi.

Art. 6.

Il consigliere provinciale o comunale che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, decade dalla carica se entro dieci giorni dalla contestazione fattagli dall'organo al quale appartiene non ne abbia rimosso la causa, dandone notizia alla provincia o al comune.

Il candidato che sia eletto in due province o in due comuni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dalla notizia dell'ultima proclamazione. In caso di mancata opzione, rimane eletto nella provincia o, rispettivamente, nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Il candidato che sia eletto consigliere in due o più regioni deve optare per una delle cariche; nel caso di mancata opzione, rimane eletto nella regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per le incompatibilità con la carica di consigliere regionale, le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

gli articoli 14, 15, 17, 28, decimo comma, dalle parole « nè può presentarsi » alla fine del comma; le parole « gli affini in primo grado » contenute nell'articolo 16; l'articolo 32, ottavo comma, dalle parole « nè può presentarsi » alla fine del comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministra-

zioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

la legge 25 febbraio 1971, n. 67, concernente nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

gli articoli 4, secondo comma, 5 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 » e « previste dall'articolo 6 » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge; la parola « presente » contenuta nei commi primo e terzo dell'articolo 18 della stessa legge.